



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”* e, in particolare, l'articolo 17 recante *“Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l'articolo 15 recante *“Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari”*;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'articolo 23-ter, recante *“Disposizioni in materia di trattamenti economici”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 177 con cui si dispone la prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in particolare, l'articolo 10, commi 1 e 2, recante *“Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici”*;

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante *“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”*, che introduce, tra l'altro, norme per il risanamento e la riqualificazione del territorio del comune di Caivano e per favorire lo sviluppo economico e sociale dell'area e, in particolare, l'articolo 1, concernente *“Interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano”*;

VISTO, in particolare, il comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 123 del 2023, il quale prevede che *“Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario [...] si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del*



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Consiglio dei ministri e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una dirigenziale di livello non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura. [...] Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al primo periodo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2023 recante la nomina del dott. Fabio Ciciliano come Commissario straordinario al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano registrato alla Corte dei conti in data 28 settembre 2023 n. 2597 e, in particolare, l'articolo 3;

VISTA, altresì, la dichiarazione resa in data 25 settembre 2023 dallo stesso dottor Fabio Ciciliano ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni in materia di limite ai trattamenti economici annui onnicomprensivi di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni;

RETENUTO, pertanto, necessario procedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 123 del 2023, alla costituzione della struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2023, al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano e alla determinazione del compenso del Commissario straordinario;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Consiglio dei ministri ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri,

DECRETA

ART. 1

(Costituzione della struttura di supporto)

1. È costituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123, una struttura di supporto per il Commissario straordinario al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, di cui il Commissario si avvale per l'esercizio delle proprie funzioni, posta alle sue dirette dipendenze.
2. La struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario.

ART. 2

(Dotazione organica)

1. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente di personale pari a cinque unità, di cui una dirigenziale di livello non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, dipendenti da pubbliche amministrazioni centrali e enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 123 del 2023, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Al dirigente di livello dirigenziale non generale spetta il trattamento economico accessorio nella misura massima prevista per i dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il personale di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza.

ART. 3

(Dotazione strumentale)

1. La struttura di supporto di cui all'articolo 1 opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e il comune di Caivano.
2. Il Commissario, per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

ART. 4

(Compenso del Commissario e oneri per il personale)

1. Al Commissario straordinario è attribuito, per la durata dell'incarico, un compenso determinato nell'importo massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila) annui lordi, a titolo di parte fissa, e nell'importo massimo di ulteriori euro 50.000,00 (cinquantamila) annui lordi, a titolo di parte variabile, fatti salvi i limiti retributivi fissati dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011. La parte fissa del compenso sarà liquidata mensilmente. La parte variabile sarà liquidata in un'unica soluzione, alla scadenza del mandato, in quanto subordinata alla valutazione dell'Autorità politica competente, previa acquisizione di opportuna documentazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati. La relativa spesa è a carico delle risorse disponibili a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 123 del 2023.

ART. 5

(Oneri)

1. La spesa per la dotazione di personale e per il funzionamento della struttura di supporto è a carico delle risorse disponibili a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 123 del 2023.
2. Per la dotazione strumentale necessaria al funzionamento della struttura di supporto, la stessa si avvale delle risorse messe a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per i servizi strumentali.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

04 OTT 2023

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALFREDO MANTOVANO

Alfredo Mantovano

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DIFFICOLTA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

LISTO E ANNOTATO AL N. 3592/2023

Roma, 06.10.2023

L. REVSORE

Micali

IL DIRIGENTE

Simone & D.



1062

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e, in particolare, l'articolo 17 recante "Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l'articolo 15 recante "Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari";

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'articolo 23-ter, recante "Disposizioni in materia di trattamenti economici";

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare, l'articolo 1, comma 177 con cui si dispone la prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in particolare, l'articolo 10, commi 1 e 2, recante "Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici";

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale", che introduce, tra l'altro, norme per il risanamento e la riqualificazione del territorio del comune di Caivano e per favorire lo sviluppo economico e sociale dell'area e, in particolare, l'articolo 1, concernente "Interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano";

VISTO, in particolare, il comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 123 del 2023, il quale prevede che "Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario [...] si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del

Fenu



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Consiglio dei ministri e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una dirigenziale di livello non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura. [...] Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al primo periodo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2023 recante la nomina del dott. Fabio Ciciliano come Commissario straordinario al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano registrato alla Corte dei conti in data 28 settembre 2023 n. 2597 e, in particolare, l'articolo 3;

VISTA, altresì, la dichiarazione resa in data 25 settembre 2023 dallo stesso dottor Fabio Ciciliano ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni in materia di limite ai trattamenti economici annui onnicomprensivi di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 123 del 2023, alla costituzione della struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2023, al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano e alla determinazione del compenso del Commissario straordinario;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del

Tere...



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Consiglio dei ministri ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri,

DECRETA

ART. 1

(Costituzione della struttura di supporto)

1. È costituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123, una struttura di supporto per il Commissario straordinario al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, di cui il Commissario si avvale per l'esercizio delle proprie funzioni, posta alle sue dirette dipendenze.
2. La struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario.

ART. 2

(Dotazione organica)

1. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente di personale pari a cinque unità, di cui una dirigenziale di livello non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, dipendenti da pubbliche amministrazioni centrali e enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 123 del 2023, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Al dirigente di livello dirigenziale non generale spetta il trattamento economico accessorio nella misura massima prevista per i dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il personale di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza.

ART. 3

(Dotazione strumentale)

1. La struttura di supporto di cui all'articolo 1 opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e il comune di Caivano.
2. Il Commissario, per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato.

Tevel



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

ART. 4

(Compenso del Commissario e oneri per il personale)

1. Al Commissario straordinario è attribuito, per la durata dell'incarico, un compenso determinato nell'importo massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila) annui lordi, a titolo di parte fissa, e nell'importo massimo di ulteriori euro 50.000,00 (cinquantamila) annui lordi, a titolo di parte variabile, fatti salvi i limiti retributivi fissati dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011. La parte fissa del compenso sarà liquidata mensilmente. La parte variabile sarà liquidata in un'unica soluzione, alla scadenza del mandato, in quanto subordinata alla valutazione dell'Autorità politica competente, previa acquisizione di opportuna documentazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati. La relativa spesa è a carico delle risorse disponibili a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 123 del 2023.

ART. 5

(Oneri)

1. La spesa per la dotazione di personale e per il funzionamento della struttura di supporto è a carico delle risorse disponibili a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 123 del 2023.
2. Per la dotazione strumentale necessaria al funzionamento della struttura di supporto, la stessa si avvale delle risorse messe a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per i servizi strumentali.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

04 OTT 2023

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

ALFREDO MANTOVANO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
CIRCOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 3592/2023

Roma, 06.10.2023

L. REVISORE

Micoli

IL DIRIGENTE

fi-~~...~~ 4.2 02